

# Dalla stipula del contratto d'appalto alla fase di esecuzione

**Il fattore costo**

# La prevedibilità della spesa come tema centrale

---

## Il fattore «costo»

- La «direttrice legislativa» “*Spending Review*”: la scelta del contingentamento del prezzo imposto come prezzo di riferimento per tutti.
- il prezzo di riferimento nelle convenzioni degli enti aggregatori o Consip
- Obblighi imposti per i servizi di pubblica utilità
- Le clausole da inserire nei contratti per la rinegoziazione del prezzo

# Prezzo determinato o determinabile

---

- - **A CORPO**
- - **A MISURA**
- Si tratta di due “tipologie contrattuali” essenzialmente diverse.
- Analisi TIPOLOGIE forniture, servizi e lavori
- Uso della terminologia, corrispettivo, prezzo, costo

# Definizione del prezzo fisso e invariabile

---

- Il contratto **a corpo** rappresenta un “patto di assicurazione” (Planiol) in cui si ha la “certezza della spesa” (circ. Di Pietro) indipendentemente dalle quantità utilizzate in fase esecutiva (salvo alcune eccezioni). In questo caso l’importo, riferito all’esecuzione dell’opera nel suo complesso, è fisso ed invariabile.
- Nel contratto **a misura**, invece, il costo dell’opera è solo presuntivo. Il prezzo dell’opera varia in funzione delle quantità effettivamente utilizzate per il suo compimento (siano esse determinate a misura od a corpo). In buona sostanza non si deve mai confondere l’unità di misura, della singola quantità (ml.; mc.; A corpo ; cadauna), con la tipologia contrattuale che definisce invece il metodo di determinazione del corrispettivo totale.

# Definizione del prezzo contrattuale fisso e invariabile

---

- un appalto a corpo il prezzo è “fisso ed invariabile”
- un appalto a misura tale prezzo“ può variare, tanto in più quanto in meno, secondo la quantità effettiva delle opere eseguite” per cui trasformare un appalto a corpo in un lavoro a misura non è possibile proprio in virtù della differente tipologia contrattuale

*ex Art. 53 c.4 (Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)*

*- Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione.*

*- Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione.*

## Come si calcola guardando al codice civile

---

- Il corrispettivo è sempre dovuto anche quando le parti non lo hanno stabilito. Esso è calcolato con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi ed in mancanza è definito dal giudice
- Cod. Civ. Art. 1657 Determinazione del corrispettivo  
Se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo né hanno stabilito il modo di determinarla, essa è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi; in mancanza, è determinata dal giudice.

# Come contabilizzo

---

- Nell'appalto a corpo le quantità delle lavorazioni eseguite dovranno valutarsi in rapporto alle effettive previsioni esecutive. Ciò in ragione del fatto che le quantità progettuali (computo metrico) potrebbero discostarsi dalla realtà ed indurre il direttore dei lavori ad effettuare delle annotazioni errate.
- In buona sostanza nell'appalto a misura si avrà una valutazione oggettiva delle quantità, effettivamente eseguite, basata sulle norme di misurazione prestabilite, mentre nell'appalto a corpo la valutazione delle quantità, effettivamente eseguite, è “soggettiva” poiché basata su “valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori”.

## Come contabilizzo

---

- Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. ***Tale computo peraltro non fa parte della documentazione contrattuale***

# Il pagamento

---

- Il diritto del pagamento al corrispettivo sorge quando l'opera è non soltanto ultimata, ma accettata dal committente (Art.1665 cod. civ.). Negli appalti di lavori pubblici l'accettazione avviene con il collaudo dell'opera. Ovvero con la verifica che essa è stata realizzata correttamente ed in conformità al contratto. In altri termini , è soltanto con l'approvazione del collaudo che il credito dell'appaltatore diviene certo. Il principio civilistico del pagamento ad opera accettata viene mitigato nei lavori pubblici con la previsione di acconti in corso d'opera. Ciò è una facoltà negoziale delle parti ("Salvo diversa pattuizione") e non un obbligo. Nel caso di lavori pubblici, però, la previsione della corresponsione di acconti è pressoché obbligatoria in ragione di una maggior economicità generale dell'appalto oltre ad una maggior garanzia di ultimazione dell'opera. Gli acconti, perciò rappresentano mere anticipazioni sul corrispettivo ed hanno la finalità di agevolare l'attività dell'appaltatore evitandogli un eccessivo ricorso al credito bancari

# Come si paga guardando al codice civile

- Art. 1665 Verifica e pagamento dell'opera “Salvo diversa pattuizione o uso contrario, l'appaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo quando l'opera è accettata dal committente”.
- Art. 1666 Verifica e pagamento di singole partite 2“Il pagamento fa presumere l'accettazione della parte di opera pagata; non produce questo effetto il versamento di semplici acconti.”
- il pagamento di acconti non incide però sul principio generale che il credito dell'appaltatore diviene certo soltanto con il collaudo dell'opera. Gli acconti in quanto mere anticipazioni non hanno un carattere definitivo e non implicano l'accettazione anche parziale dell'opera. Ne consegue che l'Amministrazione mantiene inalterato il suo potere di controllo (ordinando demolizioni e rifacimenti) oltre al diritto di rifiutare l'opera ove ritenuta affetta da vizi tali da renderla inidonea alle sue finalità . Analoga portata va attribuita alla rata di saldo, il cui pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art.1666 del cod. civ. essendo anch'essa nella sostanza un “acconto” poiché riferita al Collaudo Provvisorio. Infatti l'accettazione diviene certa solo con il Collaudo Definitivo.

# I termini per il pagamento degli acconti e del saldo art.113 bis

---

- 1. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore.
- 3. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.
- **Previe verifiche documentali in ordine a pagamenti oneri previdenziali e assistenziali e tributarie fiscali**
- ***Durc , dol, durf***

# Durc

---

- **Il DURC è il certificato unico che attesta la regolarità di un'impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.**

# Intervento sostitutivo

---

- Art. 30
- 5. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile (2).
- *5-bis*. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (3).

# Adunanza Plenaria n. 8/2012

---

Le ragioni a fondamento della tesi della Plenaria n. 8/13 sono così riassumibili:

- gli enti previdenziali **sono istituzionalmente e specificamente competenti a valutare la gravità o meno delle violazioni previdenziali;**
- il DURC è **il documento pubblico** che certifica in modo ufficiale la sussistenza o meno della regolarità contributiva, da ascrivere al novero delle dichiarazioni di scienza, assistite da **fede pubblica privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c.**, e facenti piena prova fino a querela di falso;
- le stazioni appaltanti non sono gli enti istituzionalmente e specificamente competenti a valutare la gravità o meno delle violazioni previdenziali;

# Intervento sostitutivo retribuzioni

---

- 6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105.

# Intervento sostitutivo tasse e imposte

---

- A decorrere dal 1° marzo 2018, per i pagamenti di importo superiore a cinquemila euro (diecimila euro per il periodo antecedente) disposti dalle pubbliche amministrazioni (e dalle società interamente partecipate dalle stesse), occorre rispettare le prescrizioni stabilite dall'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 - introdotto dall'art. 2, comma 9, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 - nonché quelle recate dal relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40.

# Segue

- «1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'art. 19 del presente decreto.

# CIG e tracciabilità dei flussi finanziari.

## *Ratio e finalità.*

---

Il Legislatore ha introdotto le disposizioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari per contrastare la criminalità organizzata e le infiltrazioni nelle commesse pubbliche. Le finalità delle disposizioni in tema di tracciabilità sono:

- **anticipare, il più a monte possibile, la soglia di prevenzione,** creando meccanismi che consentano di intercettare i fenomeni di intrusione criminale nella contrattualistica pubblica;
- **rendere trasparenti le operazioni finanziarie relative all'utilizzo del corrispettivo dei contratti pubblici,** in modo da consentire un controllo a posteriori sui flussi finanziari provenienti dalle amministrazioni pubbliche.

# CIG e tracciabilità dei flussi finanziari.

## Le fonti.

---

- Artt. 3 «**Tracciabilità dei flussi finanziari**» e 6 «**Sanzioni**» della legge 13 agosto 2010 n. 136 recante «*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*».
- **Entrambe le disposizioni sono modificate dall'art. 6 della legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010, che reca sia la disciplina transitoria sia alcune norme di interpretazione e attuazione dell'art. 3 l. 136/10**
- Le prime indicazioni operative su tale disciplina sono state fornite dall'AVCP nelle Determinazioni n. 8 del 18 novembre 2010 n. 10 del 22 dicembre 2010, ora sostituite dalla **Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011.**

# Tracciabilità dei flussi finanziari.

## Ambito di applicazione.

---

- Ambito di applicazione **soggettivo**:

**«gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche (art. 3, c.1, primo periodo l. 136/10).**

- Ambito di applicazione **oggettivo**:

**«Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni» (art. 3, c.1, ultimo periodo l. 136/10).**

# Tracciabilità dei flussi finanziari

## Principali adempimenti richiesti.

---

- utilizzo di **conti** correnti bancari o postali **dedicati** alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva;
- effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche esclusivamente mediante lo **strumento del bonifico bancario** o postale ovvero attraverso l'utilizzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del **codice identificativo di gara (CIG)** e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, del codice unico di progetto (CUP).
- **Obbligo di reintegro del conto dedicato mediante bonifico bancario** o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ve per il pagamento di spese estranee ai lavori, quando sia necessario l'impiego di somme per pagamenti estranei a lavori servizi e alle forniture soggetti ad obbligo di tracciabilità.

# Tracciabilità dei flussi finanziari

## Principali adempimenti richiesti (2).

---

- **Obbligo di comunicazione** alla stazione appaltante da parte dell'appaltatore, del subappaltatore e dei contraenti della filiera di:
  - **Degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati;**(entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica,;
  - e (nello stesso termine) delle **generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;**
  - Ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

# Tracciabilità. Conseguenze sul contratto.

---

- La stazione appaltante, inserisce, **a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola** con la quale l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. (art. 3, c. 8)
- La stazione appaltante, inoltre, **verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume** gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. (art. 3. c. 9)
- Il **mancato utilizzo del bonifico bancario** o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce **causa di risoluzione del contratto**. (art. 3 c. 9-bis).

# Tracciabilità. Conseguenze sanzionatorie.

In aggiunta alle possibili ripercussioni sul contratto previste dall'art. 3 la violazione delle norme sul contratto comporta **ulteriori le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 6.**

- **Transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa comporta** una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 20 per cento del valore della transazione stessa.
- **Transazioni effettuate su un conto corrente non dedicato** ovvero **senza** impiegare **lo strumento del bonifico bancario** o postale o altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ovvero in caso di **omessa indicazione del CUP o del CIG**: una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10; per cento del valore della transazione stessa;
- **Reintegro dei conti correnti dedicati con modalità non consentite**: sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 5 per cento del valore di ciascun accredito.  
**L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all' articolo 3, comma 7**: una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

# Il Codice Identificativo Gara.

L'art. 3, c. 5 della l. 136/10 assegna al CIG un ruolo **pratico-operativo** di fondamentale importanza ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.

**Gli strumenti di pagamento in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti (appaltatore, subappaltatore, contraenti della 'filiera di imprese') devono infatti riportare il CIG nonché, ove obbligatorio il codice unico di progetto (CUP),**

Il **CIG** è una sequenza di 10 caratteri alfanumerici con la funzione di identificare in maniera univoca una procedura di evidenza pubblica.

il CIG è rilasciato **a ciascun responsabile del procedimento**, accreditato tramite il portale dell'Autorità all'indirizzo [www.avcp.it](http://www.avcp.it), che effettui **apposita registrazione attraverso** il Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (**SIMOG**), disponibile nell'area "Servizi" del sito dell'Autorità.

Il SIMOG attribuisce al nuovo affidamento il numero identificativo univoco denominato "Numero gara" e, a ciascun lotto della gara, il codice identificativo CIG.

# Il Codice Identificativo Gara. Funzioni prima della l. 136/10

**Prima della l. 136/10** il CIG aveva essenzialmente **due funzioni**:

- una prima funzione è collegata agli **obblighi di comunicazione** da parte delle stazioni appaltanti all'Osservatorio dell'AVCP, ai sensi dell'art. 7 del Codice.,
- una seconda funzione è legata al **sistema di contribuzione** posto a carico dei soggetti pubblici e privati sottoposti alla vigilanza dell'Autorità, derivante dal sistema di

Il CIG è divenuto ora lo strumento, insieme al CUP, su cui è imperniato il sistema della tracciabilità dei flussi di pagamento.

IL **CUP** ai fini della tracciabilità non è sempre necessario. Tale strumento assolveva, prima della tracciabilità, alla diversa funzione di monitoraggio degli investimenti pubblici.

Il CUP, in aggiunta al CIG, è, infatti, obbligatorio, *“per la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici”* con riguardo a *“ogni nuovo progetto di investimento pubblico”* (articolo 11, della legge n. 3/2003), senza alcuna indicazione di importo. La nozione rilevante ai fini del rilascio del CUP è quella individuata nelle delibere adottate dal CIPE in materia (cfr. in particolare, la delibera 27 dicembre 2002, n. 143, come integrata dalla delibera 19 dicembre 2003, n. 126 e dalla delibera 29 settembre 2004, n. 24) (Così det. 8/2010).

# Contratti esclusi dall'obbligo di tracciabilità.

---

**L'AVCP con la delibera 4/11 ha, infine, previsto una serie di specifiche esclusioni dal perimetro di applicazione della normativa sulla tracciabilità.**

Quanto ai contratti dei cd. 'servizi esclusi' solo alcuni sono ritenuti sottoposti all'art. 3 della l. 136/10,

In particolare, in relazione all'articolo 19, comma 1 del Codice, sono escluse dalla tracciabilità quelle figure contrattuali «*non qualificabili come contratti di appalto*», quali ad esempio:

**a) i contratti di lavoro conclusi dalle stazioni appaltanti con i propri dipendenti** (articolo 19, comma 1, lett. e), nonché le tipologie contrattuali agli stessi assimilabili (ad esempio, il lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196) [N.B. il contratto tra stazione appaltante e agenzie interinali deve invece essere tracciato];

(segue)

# Contratti esclusi dall'obbligo di tracciabilità. (2)

(segue)

- b) **i contratti aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni** (articolo 19, comma 1, lett. a, primo periodo);
- c) i contratti concernenti i servizi di arbitrato e conciliazione (articolo 19, comma 1, lett. c).

In relazione al comma 2 dell'articolo 19, sono altresì esclusi dalla tracciabilità, *gli "appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad un'altra amministrazione aggiudicatrice o ad un'associazione o consorzio di amministrazioni aggiudicatrici, in base ad un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purché tali disposizioni siano compatibili con il trattato"*. Tali fattispecie secondo l'AVCP, «non sono soggette agli obblighi di tracciabilità in quanto contenuti in un perimetro pubblico ben delimitato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, tali da rendere ex se tracciati i rapporti.»

# La revisione dei prezzi

---

- Art. 1664 c.1 “Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo.”



# Le modifiche al contratto art.106

---

- «a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 <sup>(1)</sup>;»

# Il Prezzo chiuso e compensazione dei prezzi

- Ex Art. 133 c.2 “Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si può procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile.” Infatti per tali appalti si applica il “prezzo chiuso” di cui all’art.133 c.3 del Codice “Esso consiste nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale da applicarsi – nel caso in cui la differenza tra il tasso d’inflazione reale ed il tasso di inflazione programmata nell’anno precedente sia superiore al 2% – all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori. Tale percentuale è fissata da un decreto del Ministro delle Infrastrutture ... omissis. Il meccanismo del “prezzo chiuso” è finalizzato a garantire la certezza di spesa dell’amministrazione, con l’unica eccezione di eventuali aumenti convenzionalmente riferiti ad indici inflattivi di carattere generale. L’applicazione del “prezzo chiuso” è legata all’indice di inflazione programmata e non a indici specifici di settore nonché alla durata dei lavori (superiore all’anno) e riguarda tutte le categorie di lavorazione (generali e specializzate). .... omissis

# segue

---

- I commi 4, 5, 6 e 7 dell' ex Art. 133 del codice prevedono, in deroga al principio generalizzato del divieto di revisione prezzi, l'adeguamento dei prezzi di singoli materiali da costruzione previsti nel contratto di appalto, qualora, per effetto di circostanze eccezionali, i prezzi di questi materiali subiscano variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto ai prezzi rilevati dal Ministero delle infrastrutture nell'anno di presentazione dell'offerta da parte dell'impresa.

# ratio

---

- La norma in questione è stata introdotta dal legislatore in relazione all'aumento considerevole, nel 2004, del prezzo dell'acciaio e del rame, a fronte di un indice di inflazione contenuto (sotto il 2%). Fino a quella data gli aumenti dei prezzi delle materie prime e dei materiali si erano verificati in modo pressoché uniforme. Per semplificare e rendere trasparente la procedura di determinazione dell' "adeguamento compensativo" è necessario conoscere l'effettiva quantità

# ratio

---

- A tal fine sarebbe indispensabile prevedere: a) che l'offerta avvenga di norma con il metodo "a prezzi unitari"; b) che l'offerta a prezzi unitari sia sempre corredata dalla analisi dei prezzi dalla quale si rileva la quantità di mano d'opera, la quantità dei singoli materiali e la quantità dei noli e trasporti che l'impresa ritiene necessaria per realizzare la lavorazione cui si riferisce il prezzo offerto; c) che i prezzari delle stazioni appaltanti indichino oltre al prezzo, anche la sua scomposizione in mano d'opera, materiali, noli e trasporti e incidenza sicurezza interna al prezzo; d) la non applicazione della "compensazione" qualora l'impresa per sua responsabilità non rispetti il cronoprogramma dei lavori. I materiali da costruzione che ad oggi hanno subito incrementi di prezzo considerevoli - come rilevato dal Ministero con i tre D.M. finora emanati - risultano essere un numero molto limitato, e la variazione dei costi degli appalti ad essi correlati è dell'ordine di qualche centinaio di milioni di euro. I costi netti del nuovo sistema sopra delineato, non dovrebbero sensibilmente discostarsi da quelli del sistema vigente, tenendo anche conto degli effetti positivi prodotti dagli incentivi alla contrazione dei tempi di esecuzione e al rispetto del cronoprogramma." Tratto dall'AVCP

# L'adeguamento del prezzo in forniture e servizi

---

- *Nell'attuale Codice degli appalti (D. Lgs. n. 50/2016), la revisione non è obbligatoria per legge come nel precedente Codice (D. Lgs. n. 163/2006), ma opera solo se prevista dai documenti di gara. Ciò comporta l'inapplicabilità della giurisprudenza, già richiamata, sulla natura imperativa e sull'inserimento automatico delle clausole relative alla revisione prezzi e alla loro sostituzione delle clausole contrattuali difformi; ulteriore differenza tra la disciplina recata tra i due codici si rinviene in ordine all'applicabilità della revisione prezzi anche ai "settori speciali", che era esclusa nel precedente regime ed è invece ora ammessa dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.*

# Prima pronuncia

---

- Tale assunto rispecchia il parere della Sezione III del Consiglio di Stato che, con sentenza del 19.06.2018, n. 3768, ha chiarito che, nel nuovo codice degli appalti,
- *la revisione non è obbligatoria per legge come nella previgente disciplina (applicabile razione temporis alla presente controversia), ma opera solo se prevista dai documenti di gara. Ciò comporta l'inapplicabilità della giurisprudenza, già richiamata, sulla natura imperativa e sull'inserimento automatico delle clausole relative alla revisione prezzi e alla loro sostituzione delle clausole contrattuali difformi;*
- *ulteriore differenza tra la disciplina recata tra i due codici si rinviene in ordine all'applicabilità della revisione prezzi anche ai "settori speciali", che era esclusa nel regime recato dal D.Lgs. n. 163/06 ed è invece ora ammessa dall'art. 106 del D.Lgs. n.50/2016.*

# Ratio

---

- Da un lato è quello di salvaguardare l'interesse pubblico a che le prestazioni di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni non siano esposte col tempo al rischio di una diminuzione qualitativa, a causa dell'eccessiva onerosità sopravvenuta delle prestazioni stesse, e della conseguente incapacità del fornitore di farvi compiutamente fronte (Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 maggio 2015 n. 2295; Consiglio di Stato, Sez. V, 20 agosto 2008 n. 3994), dall'altro di evitare che il corrispettivo del contratto di durata subisse aumenti incontrollati nel corso del tempo tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è avvenuta la stipulazione del contratto (Consiglio di Stato, Sez. V, 23 aprile 2014 n. 2052; [Sez. III 4 marzo 2015 n. 1074](#); Sez. V 19 giugno 2009 n. 4079).

# Natura giuridica della clausola

---

- La terza sez. del Consiglio di Stato, con la sentenza 2 maggio 2019 n. 2841, delinea gli effetti e le modalità del ricorso alla revisione prezzi, quale condizione negoziale che si impone in via automatica nei contratti di fornitura continuativa o periodica (caso di specie, fornitura triennale di guanti monouso e chirurgici), meccanismo di bilanciamento del sinallagma contrattuale voluto dal legislatore, che necessariamente proprio ai sensi dell'art. 1339 c.c. trova ingresso nel contratto.

# Conclusioni del giudice

---

- la prevista periodicità non implica affatto che si debba azzerare o neutralizzare l'alea sottesa a tutti i contratti di durata, dovendo in ogni caso dimostrare la sussistenza di eventuali circostanze imprevedibili che abbiano determinato aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, non potendo arguire in via unilaterale un automatismo negoziale di revisione ad ogni aumento del prezzo;
- non risulta conforme ai principi di imparzialità e buon andamento (ex 97 Cost.), né ai criteri di ragionevolezza e proporzionalità sanciti dall'ordinamento nazionale e comunitario, un'interpretazione che non ancori l'aumento del prezzo alla dimostrazione dell'aumento dei costi di produzione;

# Conclusioni

---

- il procedimento di revisione dei prezzi rientra in una facoltà discrezionale, sia in relazione all'*an* della revisione che al *quantum*, che sfocia in un provvedimento autoritativo, il quale deve essere impugnato nel termine decadenziale di legge[4], anche in caso di diniego[5], rilevando che in caso di inerzia l'impugnazione del silenzio inadempiuto prestato dall'Amministrazione non comporta in via diretta l'accertamento del diritto da parte del giudice, non potendo questi sostituirsi all'Amministrazione rispetto ad un obbligo di provvedere gravante su di essa[6];
- la finalità dell'istituto è da un lato quella di salvaguardare l'interesse pubblico a che le prestazioni di beni e servizi alle Pubbliche Amministrazioni non siano esposte col tempo al rischio di una diminuzione qualitativa, a causa dell'eccessiva onerosità sopravvenuta delle prestazioni stesse, e della conseguente incapacità del fornitore di farvi compiutamente fronte[7], dall'altro di evitare che il corrispettivo del contratto di durata subisca aumenti incontrollati nel corso del tempo tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è avvenuta la stipulazione del contratto[8].

# Deroga

---

- Inoltre, relativamente ai contratti di forniture e servizi restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1, comma 511, della legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) che prevede che, in caso di variazione dei prezzi, in un aumento o in diminuzione, superiore al 10 %, l'appaltatore o il soggetto aggregatore ha facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo. In caso di raggiungimento dell'accordo, i soggetti contraenti possono, nei trenta giorni successivi a tale accordo, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 1373 (recesso unilaterale) del codice civile. Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo le parti possono consensualmente risolvere il contratto senza che sia dovuto alcun indennizzo come conseguenza della risoluzione del contratto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1467 (contratto con prestazioni corrispettive) del codice civile.

# Il quadro normativo di riferimento

---

- L' art. 6, comma 4, della L. n. 537 del 1993, come novellato dall' art. 44 della L. n. 724 del 1994, prevede che tutti i contratti pubblici ad esecuzione periodica o continuativa devono recare una clausola di revisione periodica del prezzo pattuito; tale disposizione, è stata recepita nell'art. 115 del codice dei contratti pubblici 2006. Per quanto riguarda gli appalti di servizi o forniture, costituiva norma imperativa non suscettibile di essere derogata in via pattizia, ed era integratrice della volontà negoziale difforme secondo il meccanismo dell'inserzione automatica. ([Consiglio di Stato, Sez. III del 12.08.2019, n. 5686](#)). La revisione prezzi non si applicava ai settori speciali (art. 31 e 206 del Codice) e neppure ai contratti di cui all'allegato II B (articolo 20), trattandosi di servizi assoggettati ad un regime particolare. Infatti come ha ricordato il Consiglio di Stato (Sez. III, sentenza del 19.06.2018, n. 3768) per i predetti servizi non era prevista una espressa previsione di applicabilità, né una disposizione che estendesse a questa tipologia di appalto la norma di cui all'art. 115 (Consiglio di Stato Sez. III del 19.06.2018 n. 3768).

# Segue

---

- C'è da precisare che l'obbligatoria inserzione di una clausola di revisione periodica del prezzo, da operare sulla base di un'istruttoria condotta dai competenti organi tecnici dell'amministrazione, non comportava (e non comporta neppure oggi) anche il diritto all'automatico aggiornamento del corrispettivo contrattuale, ma soltanto che l'Amministrazione dovesse procedere agli adempimenti istruttori normativamente sanciti. Infatti la posizione del privato contraente è di interesse legittimo con riferimento all'*an* della pretesa, di competenza del giudice amministrativo, ed eventualmente in una situazione di diritto soggettivo, di competenza del giudice ordinario, con riguardo al *quantum*, ma soltanto dopo che gli è stato riconosciuto la spettanza del compenso revisionale. (Consiglio di Stato, Sez. V, 22 dicembre 2014, n. 6275 e 24 gennaio 2013 n. 465 e Cassazione SS.UU. 31 ottobre 2008 n. 26298).

# Segue

---

- Va, tuttavia, parimenti precisato che la giurisprudenza della Corte (SSUU, 13 luglio 2015, n. 14559 e 20 aprile 2017, n. 9965), richiamata dal TAR Lazio, Sezione Terza quater nella sentenza del 19.07.2019, n. 9691, ha affermato che deve pervenirsi ad opposte conclusioni nel caso in cui il contratto *“rechi un’apposita clausola che preveda il puntuale obbligo dell’Amministrazione di dar luogo alla revisione dei prezzi: in tale ipotesi, la richiesta sottoposta all’esame del giudice (a prescindere dalla sua fondatezza nel merito), risolvendosi in una mera pretesa di adempimento contrattuale, non può che intendersi come volta all’accertamento dell’esistenza di un diritto soggettivo, come tale rimesso alla cognizione del giudice ordinario”*.

# Segue

---

- Va ulteriormente aggiunto che se, ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. 163/2006, la clausola di revisione prezzi doveva essere obbligatoriamente inserita nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, essa non assume la funzione di eliminare completamente l'alea tipica di un contratto di durata, la quale costituisce proprio oggetto di specifico apprezzamento (al momento della formulazione dell'offerta economica) dei concorrenti che intendono concorrere alla gara d'appalto. Se indubbiamente il meccanismo deve prevedere la correzione dell'importo previsto ab origine in esito al confronto comparativo – per prevenire il pericolo di un'indebita compromissione del sinallagma contrattuale – il riequilibrio non si risolve in un automatismo perfettamente ancorato ad ogni variazione dei valori delle materie prime (o dei quantitativi), che ne snaturerebbe la ratio trasformandolo in una clausola di indicizzazione” (T.A.R. Lombardia, sez. di Brescia, sez. II, 20 aprile 2012, n. 674, cit.).

## La compatibilità con la Direttiva 2004/17/CE

---

- Altra questione dibattuta è stata quella di accertare se la direttiva 2004/17/CE e i principi generali ad essa sottesi ostano o meno a norme di diritto nazionale, che non prevedono la revisione periodica dei prezzi dopo l'aggiudicazione degli appalti. A definire la questione posta dalla Quarta Sezione del Consiglio di Stato (22.03.2017, n. 1297) è stata la sentenza della Corte di Giustizia UE del 19 aprile 2018, C 152/17 che ha rilevato che la direttiva non impone agli Stati membri alcun obbligo specifico di prevedere disposizioni che impongano all'ente aggiudicatore di concedere alla propria controparte contrattuale una revisione al rialzo del prezzo dopo l'aggiudicazione di un appalto.

# Il quantum

- Circa la quantificazione della somma dovuta dalla p.a. a titolo di revisione prezzi deve essere applicato in via suppletiva, ai sensi dell'art. 6, l. 24 dicembre 1993 n. 537, come novellato dall' art. 44 della L. n. 724 del 1994, l'indice Istat dei prezzi al consumo di famiglie di operai e impiegati su base semestrale (FOI); tale *“indice ... costituisce il limite massimo oltre il quale, salvo circostanze eccezionali che devono essere provate dall'impresa, essa non può spingersi nella determinazione del compenso revisionale (Consiglio di Stato, sez. V, 20.11.2015, n. 5291”*. **Da tenere presente che le ragioni per derogare dall'indice FOI devono essere eccezionali e devono rispondere ad un interesse pubblico** (Consiglio di Stato (Sez. III, sentenza del 1.04.2016, n. 1309). Non può rientrare tra queste circostanze eccezionali un nuovo CCNL (che aumenti i costi dei dipendenti ivi compresi maggiori oneri contributivi) soprattutto se stipulato – e quindi conoscibile – al momento della stipula del contratto di appalto e, come tale, costituente una circostanza prevedibile, quindi inidoneo a giustificare una deroga dal limite dell'indice Istat (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza del 5.11.2018, n. 6237).

# La decorrenza della revisione

- Secondo la Sezione V del Consiglio di Stato (sentenza del 2.08.2019, n. 5504) la revisione dei prezzi è concepibile in quanto si riferisca alle annualità di contratto successive alla prima. Per quest'ultima deve infatti presumersi che i prezzi utilizzati per raggiungere l'equilibrio contrattuale siano quelli attuali e che dunque nessuna onerosità eccessiva per la parte privata possa configurarsi. Pertanto, l'alterazione dell'equilibrio economico del contratto può configurarsi solo con il decorso del tempo e quindi a partire dalle annualità successive alla prima. Sulla stessa linea la Sezione III del Consiglio di Stato ([sentenza del 13.08.2019, n. 5715](#)) che aggiunge che, nel caso trattato, erano inoltre previste proroghe contrattuali per le quali i Giudici non ne hanno riconosciuto la revisione perché erano state accettate dal fornitore alle medesime condizioni. Infatti il Consiglio di Stato (Sez. III, sentenza dell'11.07.2014, n. 3585) ha precisato che la revisione prezzi si applica solo alle proroghe contrattuali, come tali previste ab origine negli atti di gara ed oggetto di consenso "a monte" ma non anche agli atti successivi al contratto originario con cui, mediante specifiche manifestazioni di volontà, è stato dato corso tra le parti a distinti, nuovi ed autonomi rapporti giuridici, ancorché di contenuto identico a quello originario per quanto concerne la remunerazione del servizio.

# Segue

---

- Altra precisazione è pervenuta da parte del TAR Campobasso (sentenza del 13.11.2018, n. 657, appellata in itinere) che ha stabilito che la revisione prezzi decorre dalla data di aggiudicazione e non da quella dell'offerta. Infatti laddove la stipula seguisse di molto tempo la conclusione della procedura di affidamento, il privato sarebbe tutelato dai limiti di validità della propria offerta e dalla conseguente facoltà di rifiuto a sottoscrivere il contratto (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza del 2.08.2019, n.5504).

# Il termine di impugnazione

---

- La revisione dei prezzi, rappresenta esercizio di un potere autoritativo tecnico-discrezionale da parte dell'Amministrazione nei confronti del privato contraente, sicché la decisione negativa adottata dalla stessa in proposito va impugnata nel termine di decadenza previsto in via generale per i provvedimenti non aventi un contenuto paritetico, pertanto il diritto alla revisione dei prezzi soggiace alla prescrizione quinquennale; in tal senso si è espresso il Consiglio di Stato (sentenza del 25.01.2016 n. 255). Si osserva infine che tale orientamento è coerente con l'art. 2948, n. 4 del Codice Civile (Prescrizione di cinque anni).

# Il ritardato pagamento

---

# L'applicazione del dlgs. 231/2002

---

- Durante la vigenza dell'originario D. Lgs. 231/2002 ci si è, nei fatti, allineati alla tesi dell'AVCP, che considerava applicabile la disciplina sui ritardati pagamenti ai soli appalti pubblici di forniture e di servizi, escludendola per gli appalti di lavori pubblici, per i quali dovevano applicarsi le disposizioni della Legge "Merloni" (art. 26 L. 109/1994) del relativo Regolamento (art. 116 DPR 554/1999) e del Capitolato Generale d'Appalto (artt. 29-30 DM 145/2000) e, una volta abrogate queste "fonti", dalle corrispondenti norme del Codice dei contratti pubblici (art. 133 D. Lgs. 163/2006) e del relativo Regolamento (artt. 141-144 DPR 207/2010)(da ultimo, AVCP parere 21.03.2012, n. 50, Trib. Asti, ord. 16.08.2011). Eccezione: Cass. civ. I, 29.07.2004, n. 14465, che considera non applicabile il D. Lgs. 231/2002 ad una concessione avente ad oggetto la realizzazione di un lavoro pubblico solo perché il relativo contratto è stato stipulato anteriormente all'8.08.2002 (entrata in vigore del D. Lgs.).

# La “questione” nel D. Lgs. 192/2012

- I “perché” di un recepimento “allargato” all’edilizia e ai lavori pubblici: i “ritardi di pagamento influiscono negativamente sulla liquidità e complicano la gestione finanziaria delle imprese. Essi compromettono anche la loro competitività e redditività quando il creditore deve ricorrere ad un finanziamento esterno a causa di ritardi nei pagamenti. Il rischio di tali effetti negativi aumenta considerevolmente nei periodi di recessione economica, quando il finanziamento diventa più difficile” (3°considerando) la direttiva “dovrebbe disciplinare tutte le transazioni commerciali”, comprese quelle che vedono come debitrici del prezzo le pubbliche amministrazioni, dato che a queste “fa capo un volume considerevole di pagamenti alle imprese” (9°considerando); la normativa “dovrebbe disciplinare anche tutte le transazioni commerciali tra gli appaltatori principali e i loro fornitori e subappaltatori “. Non vi sono, quindi, motivazioni plausibili per un trattamento differenziato del settore edile (lavori pubblici e lavori privati).

# Segue

---

- Il D. Lgs. 192/2012 non ha espressamente abrogato le norme sul pagamento dei lavori pubblici e sulle conseguenze del relativo ritardo: art. 133 D. Lgs. 163/2006 (Termini adempimento, penali, adeguamento prezzi) art. 194 DPR 207/2010 (Stato di avanzamento lavori) art. 195 DPR 207/2010 (Certificato per pagamento di rate) art. 141 DPR 207/2010 (Pagamenti in acconto) art. 142 DPR 207/2010 (Ritardato pagamento) art. 143 DPR 207/2010 (Termini di pagamento degli acconti e del saldo) art. 144 DPR 207/2010 (Interessi per ritardato pagamento)
- Che rapporto c'è tra la disciplina che ha fino ad ora disciplinato i lavori pubblici e le norme del D. Lgs. 231/2002 (in particolare: art. 4 “decorrenza degli interessi moratori”; art. 5 “saggio degli interessi”; art. 7 “nullità”)?

# Il “rapporto” tra le due normative

---

- Art. 4 D.Lgs. 231/2002 “1. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. 2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, ai fini della decorrenza degli interessi moratori si applicano i seguenti termini: d) 30 giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data”.

# Segue

---

- Ritardo nella emissione del certificato di pagamento  
Art. 4 D.Lgs. 231/2002 “4. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore e' una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a 60 giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto. ”

# Segue

---

- Art. 4, c. 2, lett. d), D.Lgs. 231/2002

→ 30 gg. dalla verifica di conformità, se la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è ricevuta dalla Stazione appaltante anteriormente o contestualmente alla verifica (certificato del RUP).

# Segue

---

- Flessibilità o meno dei termini rilevanti per il pagamento
- Art. 4 D.Lgs. 231/2002 “5. I termini di cui al comma 2 sono raddoppiati (60 gg.): a) per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza; b) per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine. 6. Quando e' prevista una procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto essa non può avere una durata superiore a 30 giorni dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi dell'articolo 7. L'accordo deve essere provato per iscritto. ”

# Termini per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti

---

## Art.113 bis

- 1. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore <sup>(1)</sup>.

# Segue

---

3..... Il certificato di pagamento è rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile <sup>(2)</sup>.

# Il ritardo per colpa dell'ente finanziatore

## Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 21180/18, depositata il 24 agosto 2018

- La Suprema Corte, prendendo le mosse dal richiamo all'art. 1218 c.c., a mente del quale il debitore è responsabile per solo fatto dell'inadempimento, salva la prova dell'impossibilità della prestazione o, almeno, la dimostrazione che la medesima non possa essergli imputata, ha sottolineato come **“non basta eccepire che la prestazione non possa eseguirsi per fatto del terzo, ma occorre dimostrare l'assenza di colpa con l'uso della diligenza spiegata per rimuovere l'ostacolo frapposto da altri all'esatto adempimento.”**
- In particolare, la Sezione, richiamando il suo consolidato orientamento in materia (Cass. n. 22580 del 2014 e n.4214 del 2012), ha osservato che **“in tema di responsabilità da ritardo del committente (nella specie: il Comune) nei pagamenti degli acconti e del saldo quale corrispettivo delle opere eseguite nell'ambito di rapporto di appalto pubblico, in favore dell'appaltatore, causato dal ritardo nell'erogazione del finanziamento da parte di altro ente pubblico (nella specie: la Regione) non può essere esclusa la responsabilità del debitore per il ritardato pagamento in quanto i fatti, in apparenza ascrivibili (a monte) al soggetto terzo-finanziatore, restano imputabili al committente-debitore in mancanza di una convenzione ulteriore, con la quale l'ente finanziatore garantisca al committente la tempestiva erogazione del finanziamento”**.

# Conseguenze

---

- Dunque, l'ordinanza in commento è chiara nell'affermare come, nell'ambito di un appalto pubblico, la responsabilità per il ritardo nei pagamenti dovuti all'appaltatore (acconti e saldo) resta a carico del committente, anche se la causa dell'inadempimento è il ritardo nell'erogazione del finanziamento da parte di altro ente pubblico.

# Clausole di manleva

- Sempre sulla scorta di precedenti pronunce sul punto (Cass. n. 2509 del 2018; n. 22996 del 2014; n. 3648 del 2009), i Supremi Giudici hanno, poi, **ribadito la validità della clausola con cui la Stazione Appaltante-debitrice abbia determinato il tempo dell'adempimento dell'obbligazione, e, dunque, l'esigibilità del credito, in concomitanza con l'effettiva acquisizione delle somme da parte dell'ente finanziatore, laddove la stessa clausola, lungi dall'implicare una rinuncia agli interessi moratori, vale esclusivamente a stabilire un diverso dies a quo per il loro decorso.**